

Pubblicato il 23/05/2024

N. 00304/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00703/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 703 del 2024, proposto da

Alessandro Domenici, Alexandra Franceschi, Sara Galleni, Rossana Giannini, Ermes Luppi, Maurizio Santini, Maria Luisa Pirota, rappresentati e difesi dagli avvocati Licio Corfini, Maria Beatrice Pieraccini, Anna Manganiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, c/o Avv.

Reg. Le p.zza Unità 1;

Comune di Seravezza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Righi, Edward W.W. Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Righi in Firenze, via La Marmora n.14;

nei confronti

Henraux s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Carcelli, Stefano Grassi, Anna Schiaffino, Raffaele Volante, Francesco Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Grassi in Firenze, via G. La Pira, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- delibera della Giunta Regionale Toscana n. 187 in data 26.02.2024, pubblicata sulla relativa Banca Dati (PBD) in data incognita, di presa "d'atto della proposta di conciliazione approvata dal Comune con delibera del C.C. di Seravezza n. 28 del 30/06/2023" e di conferimento del "mandato al Dirigente del competente Settore a sottoscrivere la conciliazione avanti al Giudice e mandato all'Avvocatura regionale a chiedere l'omologazione della conciliazione ";

- ogni altro atto presupposto, tra cui, per quanto occorrer possa, le delibere del Consiglio comunale di Seravezza n. 59 del 17.08.2022 e n. 28 del 30.06.2023 e il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) per la coltivazione della Cava Cervaiole, approvato con Delibera G.R. n. 725 del 26 giugno 2023 -, connesso e consequenziale, tra cui il decreto dirigenziale della "Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale" della Regione Toscana, n. 6808 in data 28.03.2024, di attestazione del "compiuto accertamento del 'Supplemento istruttorio per l'individuazione degli utenti del demanio civico delle montagne di Seravezza", approvato Decreto n. 541 del 12/01/2024", con il quale è stato riconosciuto che i beni collettivi civici appartengono ai residenti nell'intero comune di Seravezza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e di Comune di Seravezza e di Henraux s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

-che, salvo ed impregiudicato l'approfondimento della relativa questione in sede di esame del merito del ricorso, non risulta infondata, alla luce di una prima sommaria delibazione, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controinteressata, trattandosi, in buona sostanza, dell'impugnazione di un provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione di una conciliazione giudiziale *ex art. 29*, ult. comma della l. 16 giugno 1927, n. 1766 che attiene a controversia che, a differenza della fattispecie decisa da T.A.R. Toscana, sez. III, 14 aprile 2021, n. 515, rientra nelle attribuzioni della giurisdizione speciale degli usi civici e non del Giudice amministrativo;

-che, comunque, la sostanziale incertezza in ordine alle collettività titolari del diritto di uso civico (problematica già sottoposta alla giurisdizione speciale in materia) rende del tutto impossibile la verifica in ordine alla legittimazione ed all'interesse a ricorrere dei ricorrenti, così come impossibile risulta la verifica in ordine alla possibile sussistenza di conflitti di interesse tra i proponenti il ricorso collettivo;

-che, al di là di ogni considerazione in ordine all'imputabilità della sostanziale inerzia in ordine alla costituzione dell'A.S.B.U.C. (ed alla mancata attivazione da parte dei ricorrenti dei rimedi giurisdizionali avverso l'inerzia del Comune di

Serravezza), risulta evidente come la legittimazione dell'Amministrazione comunale a sottoscrivere la transazione risulti assicurata dalla previsione di cui all'art. 2, 4° comma della l. 20 novembre 2017, n. 168 (norme in materia di domini collettivi) fermo restando il principio dell'amministrazione separata dei beni collettivi;

-che, comunque, manca, nella fattispecie, anche il requisito del *periculum in mora* indispensabile per l'accoglimento della tutela cautelare, in considerazione della necessità che l'accordo conciliativo sia omologato, ai sensi dell'art. 29, ult. comma della l. 16 giugno 1927, n. 1766, dalla Corte d'Appello di Roma-Sezione specializzata usi civici, secondo una valutazione che non potrà non tenere conto anche del contenzioso più recente proposta dai ricorrenti davanti al Giudice speciale degli usi civici.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Flavia Risso, Consigliere

L'ESTENSORE
Luigi Viola

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO